

SENT.36/2026



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

In nome del Popolo Italiano

LIQ GIUD
24/2026

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 22 luglio 2026, composto dai sig.ri Magistrati:

dott.	Guido CAMPLI	Presidente,
dott.	Alessandro CHIAUZZI	Giudice Relatore,
dott.	Attilio SIMONELLI	Giudice,

ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento iscritto al n. 1 del ruolo procedimento unitario dell'anno 2026, posto in deliberazione e rimesso al collegio all'udienza del 12 maggio 2026, vertente tra **Aqui SPV S.r.l.** (C.F. e P.Iva 04954010262), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per essa **Prelios Credit Servicing S.p.A.** (C.F. e P.Iva 08360630159), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, qui rappresentata da **Prelios Credit Solutions S.p.A.**, (C.F. e P.Iva 13048380151), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Armiento, in virtù di delega posta in calce al ricorso,

ricorrente;

e

Prassitalia S.r.l. (C.F. e P.Iva 02097890699), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Chieti, viale Abruzzo, n.38;

resistente;

Oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.

Conclusioni: come da verbale di udienza del 12 maggio 2026.



Motivi di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso introduttivo la Aqui SPV S.r.l., per il tramite della mandataria Prelios Credit Servicing S.p.A. ha chiesto al Tribunale di Chieti di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Prassitalia S.r.l., con sede legale in Chieti, viale Abruzzo n. 38.

A fondamento della domanda, la ricorrente ha preliminarmente dedotto di essere titolare dei crediti originariamente vantati da BPER Banca S.p.A. nei confronti della società resistente, in forza di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. In particolare, Aqui SPV S.r.l. ha esposto di avere acquistato *pro soluto* da BPER Banca S.p.A., mediante contratto di cessione concluso in data 24 ottobre 2018 ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della legge n. 130 del 1999, un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti e da linee di credito, ipotecari o chirografari, sorti nel periodo compreso tra il 1° aprile 1988 e il 31 dicembre 2017 e classificati a sofferenza secondo la disciplina della Banca d'Italia. La ricorrente ha precisato che la cessione era stata resa pubblica mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2018 e che, tra le posizioni trasferite, era compreso anche il credito nei confronti di Prassitalia S.r.l.

Quanto all'origine dell'esposizione debitoria, la ricorrente ha riferito che, con contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2 settembre 2010, a rogito del notaio Egidio Marra, repertorio n. 69654 e raccolta n. 22380, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., successivamente incorporata o comunque succeduta da BPER Banca S.p.A., aveva concesso a Prassitalia S.r.l. un finanziamento dell'importo complessivo di € 250.000,00.

La restituzione delle somme mutate, unitamente agli interessi, alle spese e agli ulteriori accessori contrattualmente dovuti, era stata garantita mediante iscrizione ipotecaria eseguita in data 3 settembre 2010 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara, per l'importo di € 500.000,00. L'ipoteca era stata concessa da Anna Vicario, nella qualità di terza datrice di ipoteca, sulla piena proprietà di un



immobile a uso abitativo, censito in categoria A/3, composto da sette vani, e di un box censito in categoria C/6, della superficie di mq 90, entrambi siti nel Comune di Pianella, in via Astignano n. 41, e individuati al catasto fabbricati al foglio 14, particella 775, subalterni 2 e 4.

La ricorrente ha inoltre dedotto che Luigi Nonno e Lamberto Nonno avevano prestato, in favore della banca finanziatrice, garanzia fideiussoria specifica per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo contratto di mutuo.

Aqui SPV S.r.l. ha, altresì, allegato che BPER Banca S.p.A., con distinto contratto di finanziamento chirografario n. 055/03745258 dell'11 giugno 2014, aveva concesso a Prassitalia S.r.l. un ulteriore finanziamento dell'importo complessivo di € 50.000,00.

Secondo quanto esposto nel ricorso, Prassitalia S.r.l. non avrebbe regolarmente adempiuto alle obbligazioni restitutorie assunte in relazione ai predetti rapporti di finanziamento, con conseguente maturazione dell'esposizione debitoria e avvio delle iniziative esecutive da parte della cessionaria.

In particolare, Aqui SPV S.r.l. ha riferito di avere promosso un procedimento di espropriazione immobiliare avente a oggetto i beni costituiti in garanzia del mutuo fondiario, iscritto al n. 136/2021 del registro generale delle esecuzioni del Tribunale di Pescara. Tale procedura si sarebbe conclusa con l'assegnazione in favore della creditrice della somma di € 75.489,89, oltre alle spese in prededuzione.

La ricorrente ha inoltre dedotto di avere intrapreso un'esecuzione mobiliare nei confronti del fideiussore Luigi Nonno, all'esito della quale avrebbe incassato l'ulteriore importo di € 5.000,00. Nel ricorso si fa anche riferimento a somme conseguite nell'ambito di una procedura di pignoramento presso terzi iscritta al n. 152/2025 del registro generale delle esecuzioni del Tribunale di Pescara.

Detratti gli importi riscossi nelle procedure esecutive, Aqui SPV S.r.l. ha quantificato il proprio credito residuo complessivo nei confronti di Prassitalia S.r.l. in € 116.133,01, oltre interessi.

Più precisamente, la ricorrente ha indicato un credito residuo di € 113.864,09 derivante dal contratto di mutuo fondiario del 2 settembre 2010, come risultante dalla certificazione prevista dall'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993, oltre agli



interessi maturati dal 23 ottobre 2018 sino al saldo, nonché un ulteriore credito di € 2.268,92 derivante dal finanziamento chirografario dell'11 giugno 2014, anch'esso risultante da certificazione ex art. 50 TUB e maggiorato degli interessi maturati dal 23 ottobre 2018 sino al soddisfo.

La ricorrente ha affermato che, nonostante le iniziative intraprese e i pagamenti parziali conseguiti in sede esecutiva, nessun ulteriore versamento sarebbe stato effettuato dalla società debitrice, sicché l'esposizione residua sarebbe rimasta integralmente insoluta.

Sulla base di tali circostanze, Aqui SPV S.r.l. ha sostenuto che Prassitalia S.r.l. verserebbe in stato di insolvenza, desumibile dall'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari.

La ricorrente ha richiamato, in termini generali, gli indici sintomatici dello stato di insolvenza elaborati dalla giurisprudenza, facendo riferimento, tra gli altri, al mancato pagamento dei debiti, alla sproporzione tra attività e passività, alla cessazione o riduzione dell'attività, al mancato deposito dei bilanci, all'esistenza di protesti, alla messa in liquidazione e alla segnalazione delle esposizioni a sofferenza presso la Centrale dei rischi.

Nel caso concreto, la ricorrente ha individuato quale principale manifestazione dell'insolvenza il protratto inadempimento dell'obbligazione nei propri confronti, per l'importo residuo di € 116.133,01, oltre agli interessi convenzionali e alle spese.

Ha evidenziato, in particolare, che il debito non sarebbe stato estinto nonostante le intimazioni rivolte alla società e nonostante l'esperimento di plurime azioni esecutive. A suo avviso, la rilevanza dell'inadempimento non deriverebbe soltanto dall'entità dell'esposizione, ma soprattutto dalla sua persistenza nel tempo e dalla necessità per la creditrice di ricorrere all'espropriazione dei beni offerti in garanzia e all'aggressione del patrimonio dei fideiussori, senza tuttavia conseguire l'integrale soddisfacimento delle proprie ragioni.

La ricorrente ha sostenuto che anche l'inadempimento di una sola obbligazione sarebbe idoneo a dimostrare lo stato di insolvenza, qualora, per la sua entità, durata e



modalità di manifestazione, riveli l'impossibilità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni mediante i normali mezzi di pagamento.

Ha quindi dedotto che la mancata estinzione del credito, unitamente all'inefficacia delle iniziative esecutive rispetto al conseguimento dell'integrale soddisfacimento, dimostrerebbe la perdurante sproporzione tra le risorse disponibili e l'esposizione debitoria della società resistente.

La ricorrente ha inoltre rappresentato che gli ultimi bilanci depositati da Prassitalia S.r.l. presso il Registro delle imprese sarebbero quelli relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023, prodotti in allegato al ricorso.

Secondo la prospettazione della creditrice, le risultanze desumibili da tali bilanci confermerebbero l'impossibilità della società di fare ricorso alle proprie capacità reddituali e finanziarie per adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte e per riequilibrare la propria esposizione debitoria.

Il credito rimasto insoddisfatto, la durata dell'inadempimento, l'esito soltanto parzialmente satisfattivo delle azioni esecutive e le risultanze contabili della società costituirebbero, secondo la ricorrente, elementi complessivamente idonei a dimostrare l'esistenza di uno stato di insolvenza non meramente transitorio.

Quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi e dimensionali per l'assoggettamento di Prassitalia S.r.l. alla procedura concorsuale, Aqui SPV S.r.l. ha affermato che dagli ultimi bilanci depositati emergerebbe il superamento dei limiti previsti per l'esenzione dalla procedura.

La ricorrente ha richiamato, sul punto, i parametri relativi all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all'ammontare complessivo dei debiti, osservando che, ai fini dell'assoggettabilità alla procedura, sarebbe sufficiente il superamento anche di uno solo dei limiti dimensionali in almeno uno degli esercizi rilevanti.

Ha aggiunto che sarebbe onere della società debitrice fornire la prova della ricorrenza dei requisiti di esenzione e che, in difetto di una prova sufficiente in ordine al mancato superamento delle soglie dimensionali, l'incertezza dovrebbe risolversi nel senso dell'assoggettabilità dell'impresa alla procedura concorsuale.



La ricorrente ha, pertanto, concluso che Prassitalia S.r.l. sarebbe un'impresa commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale, non risultando dimostrata la ricorrenza congiunta dei requisiti dimensionali di esclusione. In conclusione, Aqui SPV S.r.l., richiamata la propria qualità di titolare del credito ceduto, l'entità e la persistente insolvenza dell'esposizione debitoria, il parziale e insufficiente esito delle procedure esecutive intraprese e la ritenuta sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, ha chiesto che il Tribunale dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale di Prassitalia S.r.l.

Instaurato il contraddittorio, la società resistente, pur ritualmente convocata per l'udienza, non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza, rimanendo pertanto contumace.

Tanto premesso sulle posizioni delle parti, il ricorso è fondato e sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale per le ragioni che seguono.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente è emersa la sussistenza del credito azionato nonché delle circostanze poste a fondamento della domanda. In particolare, Aqui SPV S.r.l. ha documentato di essere titolare del credito originariamente vantato da BPER Banca S.p.A. nei confronti di Prassitalia S.r.l., acquistato nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130 del 1999. La ricorrente ha altresì prodotto i contratti di finanziamento e gli atti relativi alle procedure esecutive promosse nei confronti della debitrice e dei garanti.

È emerso, in particolare, che, a fronte dell'inadempimento della società debitrice, la ricorrente ha promosso procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto i beni concessi in garanzia ipotecaria, nonché procedura esecutiva nei confronti di uno dei fideiussori, conseguendo soltanto un soddisfacimento parziale del proprio credito, che residua per l'importo complessivo di € 116.133,01, oltre interessi.

L'esito soltanto parzialmente satisfattivo delle procedure esecutive promosse per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile costituisce un significativo indice dello stato di insolvenza della società debitrice. Nel caso di specie, tale circostanza assume particolare rilievo in quanto, nonostante l'aggressione del patrimonio ipotecato e del patrimonio personale di uno dei fideiussori, il credito della ricorrente è rimasto in larga



parte insoddisfatto, senza che la società abbia nel frattempo provveduto ad adempiere spontaneamente o abbia fornito elementi idonei a dimostrare la capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ulteriori e decisivi elementi sintomatici dello stato di insolvenza emergono dalla documentazione contabile prodotta in giudizio.

Dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023 risulta infatti una situazione patrimoniale ed economica gravemente compromessa. In particolare, il patrimonio netto risulta costantemente negativo. Parallelamente, l'attivo patrimoniale si è progressivamente ridotto sino a risultare pressoché integralmente azzerato, passando da € 135.311 nel 2021 ad € 1.388 nel 2022 e ad € 1.116 nel 2023, mentre i debiti si sono mantenuti stabilmente superiori ad € 550.000. Le disponibilità liquide risultano, infine, sostanzialmente inesistenti.

Anche l'andamento economico della società conferma il progressivo deterioramento della situazione aziendale. Dopo la registrazione di ricavi pari ad € 102.000 nell'esercizio 2022, il bilancio relativo all'esercizio 2023 evidenzia l'assenza di qualsiasi ricavo derivante dall'attività caratteristica, circostanza che, unitamente alla sostanziale inesistenza dell'attivo patrimoniale e delle disponibilità liquide, denota l'incapacità dell'impresa di produrre risorse idonee a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ulteriore elemento sintomatico dello stato di insolvenza emerge dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 367 del d.lgs. n. 14 del 2019, dalla quale risultano debiti tributari residui per complessivi € 64.517,99, riferiti a cartelle di pagamento notificate negli anni 2019 e 2023, circostanza che conferma la persistente esposizione debitoria della società anche nei confronti dell'Erario.

La società resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita nel presente procedimento né è comparsa all'udienza fissata per la trattazione del ricorso, non offrendo pertanto alcuna giustificazione in ordine alla propria situazione patrimoniale e finanziaria né elementi idonei a contrastare le risultanze documentali prodotte dalla ricorrente.



Alla luce di tali risultanze deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo della liquidazione giudiziale, ossia lo stato di insolvenza. L'art. 2, comma 1, lett. b), del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Nel caso di specie tale incapacità risulta comprovata non soltanto dal persistente inadempimento nei confronti della ricorrente e dall'esito soltanto parzialmente soddisfattivo delle procedure esecutive promosse, ma soprattutto dalla gravissima situazione patrimoniale emergente dai bilanci sociali, caratterizzata dall'azzeramento dell'attivo, dalla costante assenza di liquidità, dalla persistenza di un ingente indebitamento e da un patrimonio netto ampiamente negativo, elementi che denotano una situazione di dissesto non meramente transitoria e l'oggettiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Quanto al presupposto soggettivo, l'art. 121 del d.lgs. n. 14 del 2019 prevede l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale degli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), e che si trovino in stato di insolvenza. Nel caso di specie, Prassitalia S.r.l. è una società a responsabilità limitata esercente attività commerciale di compravendita di beni immobili e, pertanto, qualificabile quale imprenditore commerciale.

La documentazione contabile acquisita agli atti evidenzia, inoltre, un ammontare complessivo dei debiti largamente superiore ai limiti dimensionali previsti per l'impresa minore, sicché deve ritenersi integrato il requisito soggettivo di assoggettabilità alla procedura. In ogni caso, la società resistente, pur ritualmente convocata, non si è costituita né ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del Codice della crisi, sui quali gravava il relativo onere probatorio.

Alla luce di quanto sopra esposto devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di Prassitalia S.r.l., con ogni conseguente provvedimento di legge.

P.Q.M.



visto l'art. 49 d.lgs. n. 14/19,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale della società **Prassitalia S.r.l.** (C.F. e P.Iva 02097890699), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Chieti, viale Abruzzo, n.38;

nomina

Giudice Delegato per la procedura il Dott. Alessandro Chiauzzi;

visto l'art. 358 comma 3 d.lgs. n. 14/19 e tenuto conto

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
- degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;

nomina

Curatore il dott. Alessandro Bevilacqua (iscrizione all'albo nazionale dei Gestori della Crisi n. 9429 del 4/05/2023), il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art.* 130 u.c. C.C.I.I., risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità *ex artt.* 125 comma 3 e 358 C.C.I.I.;

dispone che il Curatore:

- per le finalità di cancelleria di seguito meglio indicate fornisca, in occasione delle relazioni e dei rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 C.C.I.I., indicazione dei presumibili valori dell'attivo fallimentare;



- svolga personalmente tutte le attività connesse alla sua funzione, si avvalga dei suoi poteri di delega nel rigoroso rispetto dei presupposti e delle condizioni stabilite dall'art. 129 C.C.I.I., nomini coadiutori solo ove siano necessarie peculiari conoscenze tecniche e a condizione che i coadiutori siano iscritti nell'albo dei c.t.u. di questo Tribunale;
- in caso di nomina di difensori ai sensi dell'art. 128 comma 3 C.C.I.I., curi la turnazione tra i professionisti, indicando al Giudice Delegato la specifica competenza del professionista in relazione all'incarico da conferire e dandone indicazione anche alla cancelleria, ai fini della tenuta del registro delle nomine dei coadiutori e dei difensori della procedura;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 d.l. n. 78/10, convertito dalla legge n. 122 /10 e successive modifiche;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

al debitore il deposito, entro tre giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei



tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

fissa

udienza al giorno **17 dicembre 2026, ore 9.30**, nei locali del Tribunale di Chieti, dinanzi al Giudice Delegato, Dott. Alessandro Chiauzzi, per l'esame dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al punto precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con la modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore o mediante invio telematico presso la cancelleria saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura, al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della parte in liquidazione giudiziale;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente, al Pubblico Ministero in sede ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai dell'art. 49 comma 4;



dispone

altresì che la cancelleria annoti la nomina del Curatore sopra indicato nell'apposito registro, specificando la data della nomina e l'entità del presumibile attivo della procedura, sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni e nei rapporti riepilogativi del Curatore *ex art.* 130 C.C.I.I., sino alla chiusura della procedura;

dispone

che la Cancelleria annoti le nomine dei coadiutori e dei difensori nominati nella procedura.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti, il 22 luglio 2026.

Il Presidente

(dr. Guido Campi)

Il Giudice Rel.

(dr. Alessandro Chiauzzi)

